

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- ☒ **favorevole**
☐ **non favorevole**

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di Parco
☐ Affari contabili e personale
☐ Controllo delle attività estrattive
☐ Interventi nel Parco
☒ Pianificazione territoriale
☐ Valorizzazione territoriale
☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente ordinanza viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del
Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 2 del 19 gennaio 2023

Oggetto: Calacata Arni srl – lavorazioni realizzate presso la cava Rigo, Comune di Seravezza, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30

Il Commissario

Assunte le funzioni di competenza del Presidente del Parco ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 18 gennaio 2023;

Visto l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Visto il "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino", approvato con varie delibere di Consiglio direttivo ed attualmente vigente;

Viste le "Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi", approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti;

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 30/2015

Richiamata la pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 18 del 20 settembre 2019, con cui si proroga la validità della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 6 maggio 2014, relativa al progetto di coltivazione della cava Rigo, nel Comune di Seravezza, comprensiva della pronuncia di valutazione di incidenza, del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica;

Precisato che la prescrizione n 2) della pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, prevede che *“nel caso dovessero essere intercettate cavità carsiche, al momento non censite e non visibili, dovrà essere immediatamente sospesa l'attività, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate”*;

Vista la comunicazione della Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, Stazione di Camaione, acquisita al protocollo del Parco in data 02.08.2022, protocollo n. 3276, secondo cui all'interno della cava Rigo è stato realizzato il tombamento di n. 2 cavità carsiche: uno effettuato con materiale detritico ed uno effettuato con calcestruzzo;

Precisato che nella comunicazione di cui sopra si dà notizia anche dell'avvenuto sequestro, da parte della autorità giudiziaria, dell'opera di tombamento realizzata in calcestruzzo;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dal Dipartimento ARPAT di Lucca, presso la cava Rigo, in data 30 maggio 2022, da cui risulta che l'area impianti utilizzata dalla ditta era sprovvista di sistemi di contenimento delle acque di prima pioggia, nonostante nel piano di coltivazione per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20.09.2019, sia indicata la modalità di gestione delle AMPP (acque meteoriche di prima pioggia), attraverso un sistema di vasche di raccolta;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dalla Federazione Speleologica Toscana, presso la cava Rigo, in data 26 dicembre 2022 (verbale acquisto al protocollo del Parco in data 3 gennaio 2023 al n. 27), secondo cui all'interno dell'Abisso Tripitaka, sono stati notati cumuli di marmettola superiori a quelli rinvenuti nei medesimi luoghi durante il mese di febbraio 2022;

Considerato che il tombamento delle due cavità carsiche presenti nella cava Rigo, rilevato dalla Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, Stazione di Camaione, è stato realizzato in assenza delle autorizzazioni di competenza del Parco e quello relativo alla cavità intercettata durante le coltivazioni (tombata con materiale detritico) risulta anche in contrasto con la prescrizione n 2) della pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019;

Considerato che l'incremento di marmettola all'interno dell'Abisso Tripitaka, rilevato durante il sopralluogo del 26 dicembre 2022, può essere ragionevolmente prodotto da una non corretta gestione delle acque sui piazzali di cava, peraltro rilevata anche dal Dipartimento ARPAT di Lucca, durante il sopralluogo del 30 maggio 2022;

Preso atto che tutte le opere in oggetto risultano ricadere all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal piano per il parco vigente, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

ORDINA

alla ditta *Calacata Arni srl*, con sede in Via Fossone Basso 1, 19034 Luni (SP), P.I. 0147820113, legale rappresentante sig. Marco Leati, relativamente alla cava Rigo, nel Comune di Seravezza, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a) la sospensione immediata di ogni attività estrattiva nelle aree oggetto di tombamento non autorizzato, di cui peraltro una è già soggetta a sequestro giudiziario;

- b) la realizzazione e la tenuta in perfetta efficienza di tutti i sistemi di gestione delle acque meteoriche e di lavorazione, come previsti nel progetto di coltivazione autorizzato con pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, con cui si proroga la validità della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 6 maggio 2014;
- c) *“la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali”* come previsto dall’art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché *“la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche”* come previsto dall’art. 28 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., relativamente alle lavorazioni eseguite presso la cava in oggetto, in assenza delle dovute autorizzazioni e in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale vigente, consistenti in particolare nelle seguenti azioni:
- 1) rimozione del tamponamento in calcestruzzo e del tamponamento in detriti realizzato all’ingresso delle due cavità carsiche;
 - 2) asportazione di ogni materiale riversato all’interno delle cavità carsiche;
 - 3) conferimento dei derivati della demolizione delle opere in calcestruzzo negli appositi centri di raccolta e trattamento;
 - 4) ricostituzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico delle cavità carsiche, antecedente alle opere di tombamento;
 - 5) esecuzione dei rilievi delle cavità carsiche;
 - 6) l’esecuzione di uno studio delle due cavità carsiche, effettuato da specialisti competenti delle materie biotiche e abiotiche, che ne approfondisca il valore naturalistico e speleologico, nonché l’interconnessione con il sistema carsico presente nell’area; tale studio dovrà essere comprensivo del rilievo dello sviluppo delle cavità, in planimetria e sezione, da sovrapporsi al piano di coltivazione approvato;
 - 7) rimozione della marmettola presente all’interno dell’Abisso Tripitaka;
- d) di realizzare le azioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) della lettera c) entro **45 giorni** alla notifica della presente Ordinanza, dando immediata comunicazione della fine lavori al Parco;
- e) di predisporre ed inviare al Parco i rilievi e gli studi di cui ai punti 5) e 6) della lettera c) entro **90 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza;

D E M A N D A

a successive proprie Ordinanze eventuali ulteriori richieste di riduzione in pristino, di risistemazione e di eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali come previsto dall’art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015, che dovessero rendersi necessarie anche a seguito degli esiti degli studi di cui al punto c);

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta *Calacata Arni srl*;

D I S P O N E

la notifica della presente Ordinanza alla ditta *Calacata Arni srl*, tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r;
l’affissione all’albo pretorio on line del presente atto;
l’invio in copia della presente ordinanza al Comune di Seravezza e alle altre Amministrazioni interessate, per opportuna conoscenza e competenza;

C O M U N I C A

che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

Il Commissario
Alberto Putamorsi




L'ingresso della cavità carsica prima delle opere di tombatura con calcestruzzo



L'ingresso della cavità carsica dopo le opere di tombatura con calcestruzzo



L'ingresso della cavità carsica dopo le opere di tombatura con calcestruzzo



L'ingresso della cavità carsica dopo le opere di tombatura con calcestruzzo



La parte bassa della cavità carsica dopo le opere di tombatura con calcestruzzo



Foto n. 1: a sinistra la prima cavità 2363 T/LU Buca presso Tripitaka, a destra la seconda cavità soffiante ostruita



Foto n. 2: particolare della seconda buca soffiante, non perlustrabile a causa di accumulo di detrito

La cavità carsica intercettata durante le coltivazioni e tombata con materiale detritico



Foto n. 1: accumulo di marmettola alla base del P. 52 nel febbraio 2022



Foto n. 2: accumulo di marmettola alla base del P. 52 nel novembre 2022

L'incremento della quantità di marmettola all'interno dell'Abisso Tripitaka, dall'inizio alla fine del 2022